

# REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

## RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA

*Disegno di Legge regionale*

## *Disegno di Legge regionale*

### *Riforma del Servizio Sanitario Regionale*

#### *Articolo 1*

##### *oggetto della legge*

1. In applicazione dell'art.5 comma 3 lettera a) dello Statuto della Regione Basilicata, la presente legge disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del servizio sanitario regionale, modificandone specificatamente la struttura e la regolazione così come definite dalla Legge Regionale 31 agosto 2001 n. 39, dalla legge Regionale 1° luglio 2008 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale n. 2 del 12.1.2017, secondo i principi stabiliti dagli artt. 32 e 117 della Costituzione ed in conformità all'articolo 2 e seguenti del DLgs 30 dicembre 1992 n. 502.

#### *Articolo 2*

##### *finalità della legge*

1. La ridefinizione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale è finalizzata a
  - a. perseguire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, migliorando la capacità di presa in carico del cittadino per il suo bisogno di salute e la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;
  - b. potenziare la rete dei servizi sanitari regionali anche attraverso il completamento della separazione in via definitiva delle funzioni di committenza e di produzione;
  - c. potenziare l'offerta dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria sul territorio regionale, garantendo l'omogeneità dei servizi offerti e l'uguaglianza dei cittadini sul territorio regionale;
  - d. perseguire la qualità dell'assistenza ospedaliera e la sicurezza dei percorsi di cura, mediante l'implementazione di adeguati standard strutturali e qualitativi, attraverso lo sviluppo di misure che ne rendano effettivo il monitoraggio; nonché attivando una logica dei livelli differenziati per intensità di cura, al fine di una più strutturata e coerente valorizzazione ed utilizzo degli ospedali spoke;
  - e. sviluppare una caratterizzazione degli ospedali spoke, secondo criteri di specificità, assicurata da equipe di specialisti itineranti, al fine di meglio valorizzare la funzione degli stessi;
  - f. potenziare ulteriormente la macroarea "assistenza ospedaliera" con la previsione di un secondo ospedale sedi di DEA di I livello, da individuare sulla base degli standard prestazionali;
  - g. potenziare il ruolo del distretto sanitario, anche attraverso una ridefinizione di un adeguato dimensionamento delle articolazioni territoriali; in un'ottica di rilancio del territorio
  - h. articolare strutture distrettuali forti di governo. che assommano tutte le attività tipiche della medicina del territorio, nell'ottica di creare le condizioni per una migliore e più compiuta qualificazione del ruolo dell'ospedale secondo principi di appropriatezza e di contenimento dei tassi di ospedalizzazione.

- i. sviluppare l'articolazione delle reti organizzative, operative e funzionali fra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, riaffermandone i caratteri di unitarietà in una logica di appropriatezza delle cure, sostenibilità economica, efficienza ed equità nella produzione ed erogazione dei servizi, innovazione clinico-professionale e organizzativo-gestionale, efficienza ed equità nella produzione ed erogazione dei servizi;
  - j. valorizzare la partecipazione delle Autonomie locali alla pianificazione e programmazione del settore sociosanitario ed all'integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali;
2. Si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e laddove non in contrasto con la medesima, le disposizioni di cui alle leggi regionali n.39/2001, n.12/2008, le ulteriori leggi regionali in materia nonché le norme nazionali.

### *Articolo 3*

#### *Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale*

1. A decorrere dal \_\_\_\_\_ il Servizio sanitario regionale è composto dalle seguenti aziende dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del DLgs 30 dicembre 1992 n. 502 e smi:
  - a. dall'Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale di Basilicata (ASTUR Basilicata);
  - b. dall'Azienda Ospedaliera Regionale Unica di Basilicata (AOUR Basilicata);
2. Il Servizio sanitario regionale di Basilicata è composto, oltre che dalle aziende di cui al comma 1, anche dall'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, costituito ai sensi del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

### *Articolo 4*

#### *Articolazione dell'ASTUR Basilicata*

1. L'Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale di Basilicata eroga le prestazioni per assicurare i seguenti livelli di assistenza:
  - a) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
  - b) assistenza distrettuale;
  - c) tutte le altre attività sanitarie e socio sanitarie territoriali precedentemente svolte dall'Azienda Sanitaria locale di Potenza e dall'Azienda Sanitaria locale di Matera;
2. Ad essa è attribuita altresì la competenza gestionale, economica ed organizzativa sul sistema dell'Emergenza Urgenza 118 nonché la competenza gestionale, economica ed organizzativa sui presidi ospedalieri distrettuali di Chiaromonte, Lauria, Maratea, Stigliano, Tinchi di Pisticci, Tricarico, Venosa
3. L'Azienda Sanitaria territoriale Regionale di Basilicata è suddivisa in sei distretti sanitari, così articolati sul territorio:
  - a. Distretto del Vulture Alto Bradano coincidente con l'Ambito Socio-Territoriale del Vulture Alto Bradano di cui alla DGR n.917 del 7 luglio 2015;
  - b. Distretto del Marmo Platano Melandro e della Val D'Agri coincidente con la circoscrizione dell'Ambito Socio-Territoriale del Marmo Platano Melandro e di quello della val d'Agri di cui alla DGR n.917 del 7 luglio 2015;

- c. Distretto di Potenza e dell'Alto Basento coincidente con la circoscrizione dell'Ambito Socio-Territoriale di Potenza e di quello dell'Alto Basento di cui alla DGR n.917 del 7 luglio 2015;
  - d. Distretto del Lagonegrese-Pollino coincidente con l'Ambito Socio-Territoriale del Lagonegrese-Pollino di cui alla DGR n.917 del 7 luglio 2015;
  - e. Distretto di Matera e della Bradanica-Medio Basento coincidente con la circoscrizione dell'Ambito Socio-Territoriale di Matera e di quello della Bradanica-Medio Basento di cui alla DGR n.917 del 7 luglio 2015;
  - f. Distretto del Metapontino-Collina Materana coincidente con l'Ambito Socio-Territoriale del Metapontino-Collina Materana di cui alla DGR n.917 del 7 luglio 2015;
4. I distretti, nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, promuovono e realizzano politiche di sanità territoriale e di prossimità dei servizi ai cittadini, con particolare riguardo:
- a. ai servizi di assistenza primaria;
  - b. alle attività di post-acuzie e di residenzialità protetta;
  - c. ai servizi territoriali e domiciliari afferenti all'integrazione socio-sanitaria;
6. L'Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale di Basilicata, organizza, secondo le finalità istituzionali attribuite con la presente legge, interventi integrati di promozione e tutela della salute e del benessere e di produzione di servizi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione tramite strutture e servizi territoriali, nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione e sotto il suo controllo strategico e finanziario.

## *Articolo 5*

### *Articolazione dell'AOUR Basilicata*

1. L'Azienda Ospedaliera Unica Regionale di Basilicata è composta dal Presidio Ospedaliero "San Carlo" di Potenza, DEA di II livello, dal presidio ospedaliero DEA di I livello "Ospedale Madonna delle Grazie di Matera" dai presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri e dal presidio ospedaliero di base di Policoro sede di PSA "Giovanni Paolo II", quale unica struttura ospedaliera regionale articolata in più plessi.
2. È individuato altresì un ulteriore DEA di I livello tra i presidi ospedalieri di cui al comma precedente, sulla base dei maggior volumi prestazionali in emergenza urgenza prodotti negli ultimi tre anni.
3. L'Azienda Ospedaliera Unica Regionale di Basilicata ha:
  - a. valenza regionale ed esercita funzioni di riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri;
  - b. competenza gestionale, economica ed organizzativa sui presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi, Policoro e Villa d'Agri, sul presidio ospedaliero DEA di I Livello di Matera e sul presidio ospedaliero DEA di II Livello di Potenza.

## *Articolo 6*

### *Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio ed Ospedali di Comunità*

1. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono regolati oltre che dal DLgs n. 502/1992, dall'art. 15 della LR n. 39/2001 e dalla LR n. 12/2008, salvo quanto previsto della presente legge. Le due nuove Aziende Regionali di Basilicata concludono, nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali, accordi organizzativi per l'effettiva attuazione dei percorsi di continuità assistenziale Ospedale-Territorio e degli Ospedali di Comunità previsti dall'allegato 1 del DM n.70/2015.

## *Articolo 7*

### *Soppressione delle Aziende istituite con LR n.12/2008 e LR n.2/2017*

1. Il \_\_\_\_\_, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", l'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera sono soppresse.
2. A decorre dal \_\_\_\_\_
  - a) l'Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale di Basilicata succede all'Azienda Sanitaria locale di Potenza e all'Azienda Sanitaria locale di Matera ad esclusione dei presidi ospedalieri di cui alla successiva lettera b).
  - b) l'Azienda Ospedaliera Unica Regionale di Basilicata succede all'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" e all'Azienda Sanitaria locale di Matera relativamente al presidio ospedaliero di base di Policoro e al presidio ospedaliero DEA di I Livello di Matera.
3. Le Aziende di cui al comma 1 del precedente art.3 subentrano dal \_\_\_\_\_ nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti facenti capo alle Aziende preesistenti.
4. Nel rispetto degli indirizzi regionali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della presente legge:
  - a. danno puntuale esecuzione alle disposizioni di cui al DM Sanità n.70 del 2 aprile 2015
  - b. garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.14 della legge 30.10.2014, n.161.

## *Articolo 8*

### *Norme attuative*

1. Entro il \_\_\_\_\_ il Presidente della Giunta Regionale nomina con propri decreti, i commissari straordinari dell'Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale di Basilicata e dell'Azienda Ospedaliera Regionale Unica di Basilicata, nel rispetto delle norme di settore e fissa la data del loro insediamento al \_\_\_\_\_, per una durata complessiva di anni uno. Dalla data di insediamento dei Commissari decorre a tutti gli effetti l'entrata in funzione delle nuove Aziende.

2. Entro trenta giorni dall'insediamento i Commissari delle due nuove Aziende Regionali di Basilicata avviano le procedure per la nomina dei direttori amministrativi e sanitari e per la designazione dei componenti dei Collegi sindacali delle rispettive Aziende. Istituiscono, altresì, il Collegio di Direzione di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 502/1992.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di approvazione da parte della Regione dei nuovi Atti Aziendali redatti in conformità alle linee guida e direttive regionali, le due nuove Aziende Regionali di Basilicata non possono attribuire nuovi incarichi di responsabilità di dipartimento, area, struttura complessa, struttura semplice e dipartimentale, alta specializzazione, posizione organizzativa, coordinamento. Tutti gli incarichi vigenti sono prorogati di diritto sino alla data di conferimento di nuovo incarico. La proroga non opera in presenza di cause che prevedono la decadenza ope legis dall'incarico per valutazione personale negativa, effetti del procedimento disciplinare o di provvedimenti giurisdizionali.
4. I Commissari delle nuove Aziende Regionali di Basilicata, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni della Regione Basilicata:
  - a. adeguano l'assetto organizzativo, contabile e ordinamentale delle Aziende, in conformità agli standard dimensionali, qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria previsti dalle norme vigenti;
  - b. attuano interventi di promozione della produttività e dell'efficienza a garanzia dell'erogazione dei LEA.
5. I Commissari delle nuove Aziende Regionali di Basilicata procedono:
  - a. alla individuazione del personale in regime di dipendenza, convenzionale o in qualunque altra forma contrattuale presente in dotazione organica da assegnare a ciascuna delle due nuove Aziende Regionali. I rapporti di lavoro proseguono con l'Azienda di destinazione dal 1° luglio 2020 senza soluzione di continuità, ferma restando la specifica disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge in merito al regime giuridico ed economico delle ragioni di credito e debito maturate entro il 31.12.2016;
  - b. alla individuazione dei beni mobili, immobili, universalità di beni, facoltà e diritti nella cui titolarità subentrano, rispettivamente, l'Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale di Basilicata o l'Azienda Ospedaliera Unica Regionale di Basilicata. La presente legge costituisce titolo valido per la trascrizione;
  - c. alla ricognizione dei rapporti contrattuali vigenti per appalti, forniture, somministrazione comunque denominati, con mantenimento dei contratti pubblici che garantiscano il prezzo unitario di produzione o somministrazione o erogazione del servizio più basso. In ogni caso la continuità degli approvvigionamenti e/o servizi e forniture è assicurata dalla nuova Azienda mediante contratti appositamente stipulati previa evidenza pubblica o ricorso a procedure gestite da stazioni uniche appaltanti e similari.

## *Articolo 9*

### *Debiti e crediti pregressi*

1. Tutte le ragioni di credito e di debito, come le domande, istanze, pretese comunque denominate, i pagamenti, le riscossioni le esecuzioni ed esazioni per rapporti giuridici e fatti o atti verificatisi o conclusisi o avviatisi in data antecedente al \_\_\_\_\_ anche se divenuti certi liquidi ed esigibili dopo tale data, sono estranee sul piano giuridico ed economico alle Aziende di cui al comma 1 del precedente art.3.
2. I rapporti attivi e passivi come i correlati diritti ed oneri, secondo la definizione di cui al comma precedente, sono azionati, esclusivamente, nei confronti delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse Azienda Sanitaria locale di Potenza, Azienda Sanitaria locale di Matera e Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. In nessun caso le Aziende di cui al comma 1 del precedente art. 3 rispondono per i debiti od oneri insorti prima del 1.7.2020, secondo quanto specificato dal comma 1 del presente articolo,.

## *Articolo 10*

### *Gestioni Liquidatorie*

1. Dal \_\_\_\_\_ l'Azienda Sanitaria locale di Potenza, l'Azienda Sanitaria locale di Matera e l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo sono poste in liquidazione. I Collegi Sindacali preesistenti restano in carica sino alla data di insediamento dei Collegi Sindacali delle nuove Aziende.
2. I commissari delle nuove aziende svolgono le funzioni di Commissario Liquidatore delle rispettive Aziende preesistenti.
3. I crediti e i debiti dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e delle Aziende Sanitarie locali di Potenza e di Matera alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende e quelli che matureranno o saranno rivendicati in data successiva, secondo quanto chiarito dal precedente articolo 9, restano in capo alla Regione attraverso la gestione liquidatoria, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4.
4. Il Commissario liquidatore:
  - a) adotta gli atti ordinari e straordinari necessari per il trasferimento in capo alle nuove Aziende Regionali della titolarità dei beni mobili ed immobili, dei rapporti di lavoro e dei contratti e delle convenzioni in essere;
  - b) cura l'estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti Aziende fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, sulla base di un apposito atto di ricognizione da adottare entro sessanta giorni dalla nomina e da notificare alla Regione entro i successivi quindici giorni, ed adotta i conseguenti atti ordinari e straordinari necessari per l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti.
  - c) redige il bilancio di esercizio delle Aziende sopresse fino alla data di cessazione delle stesse e predispose, entro sessanta giorni dalla nomina, un bilancio di liquidazione ed un piano di attuazione delle attività delegate in base alla presente legge con le prevedibili date di

- completamento, a cui andranno allegati tutti gli atti ricognitivi e gli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie da effettuare, da notificare alla Regione;
- d) predisporre una relazione illustrativa sulla attuazione del suddetto piano, dei vincoli e criticità rilevati per il completamento delle attività, delle iniziative che intende porre in essere per l'attuazione del piano, dell'aggiornamento degli atti ricognitivi dei rapporti da estinguere e degli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie da effettuare;
  - e) sta in giudizio e rappresenta legalmente tutte le gestioni liquidatorie attive.
5. Per le attività di cui alle lettere precedenti, si avvale delle risorse destinate dalla Regione Basilicata, facendo ricorso ad apposite contabilità separate per la gestione liquidatoria, gestite dai competenti uffici delle nuove Aziende Regionali subentranti e dai rispettivi Istituti tesorieri/cassieri;

### *Articolo 11*

#### *Revisioni normative*

1. Le leggi regionali 31 ottobre 2001 n. 39, 3 agosto 1999 n. 21 e 1 luglio 2008 n. 12 sono integrate e modificate nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge.
2. È abrogata la legge regionale 12.1.2017 n. 2 e sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, ancorché non espressamente richiamate.

### *Articolo 12*

#### *Pubblicazione*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.